

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
E PER L'ATTUAZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI**

TITOLO I
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI
DI ASSISTENZA ECONOMICA

C A P O I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ¹ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 13 della L.R. n. 10/1991, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall¹ amministrazione comunale in favore dei soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico
2. La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART. 2
SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

1. Il Comune di Erice provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio economico, come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio- assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.05.87, dall'art. 3 della L.R. n° 1/79 e dall'art. 12 della L.R. n° 33/91 e funzioni degli Enti soppressi trasferite ai Comuni ex D.P.R. n° 245 del 13.05.85._
2. L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata:
 - alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedono all'integrazione di tale reddito;
 - alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
 - all'accertamento in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti e agli elementi contingenti sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.
 - all'assenza di altre forme di sussidio erogate da altri Enti o Associazioni, autocertificata dall'istante.

ART. 3
FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

1. Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolati nella maniera seguente:
 - a) Assistenza economica straordinaria;
 - b) Assistenza economica continuativa;
 - c) Assistenza economica abitativa;
 - d) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
 - e) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;
 - f) Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
2. Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

ART. 4
SOGGETTI ASSISTIBILI

1. Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini, residenti nel Comune oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso a seconda delle condizioni di cui al successivo comma, che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.
2. In relazione al precedente comma viene specificato che:
 - a) I servizi e gli interventi urgenti e\o di soccorso e\o di assistenza per i quali il presente regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio di soccorso.
 - b) Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato ad eccezione dei casi previsti al successivo comma.

3. Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso, fermo restando che in tali casi, l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile fatta salva la facoltà di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.

ART. 5

DOMICILIO DI SOCCORSO

1. Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità della nascita e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato italiano.
2. Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.

ART. 6

ESPLICITAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO/BISOGNO ECONOMICO CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE FORME DI ASSISTENZA-FABBISOGNO ASSISTENZIALE

1. In relazione al precedente articolo 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito in termini generali, secondo i criteri sotto riportati:
 - a) agli effetti dell'assistenza economica straordinaria lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o al nucleo familiare;
 - b) agli effetti dell'assistenza continuativa si considerano in condizione di disagio/bisogno economico i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del "MINIMO VITALE", inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale, di guisa che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare;
 - c) agli effetti dell'assistenza economica esplicitata sub lettera "c" - "d" - "e" - "f" del precedente art. 3 lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni soggettive, di fatto e reddituali previste dalle specifiche norme del presente regolamento nonché, per quanto concerne l'assistenza conseguibile attraverso l'attività lavorativa, al presupposto giuridico della determinazione dell'Ente di utilizzare il soggetto richiedente in attività lavorative socialmente utili.

ART. 7

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

1. In relazione al precedente articolo, sub lettera "b" e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del MINIMO VITALE, idonea a fare fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita s'intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.
2. Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati :
 - CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al 1° comma.
 - CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al 1° comma.
 - FAMILIARI A CARICO DA 0 A 14 ANNI: 35% della quota base di cui al 1° comma.
 - ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base di cui al 1° comma.
3. Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:
 - a) alimentazione
 - b) abbigliamento
 - c) governo della casa
 - d) vita di relazione.

Tale fabbisogno economico, per le stesse finalità, non comprende:

- a) il canone di locazione in relazione al quale viene riconosciuta separatamente una quota non superiore al 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente »o dal suo nucleo familiare, qualora venga dimostrata dallo stesso richiedente la sussistenza giuridica del rapporto locativo;
 - b) le spese sanitarie, analiticamente documentate, che eventualmente restassero a carico del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del richiedente.
4. Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza. Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo a seconda che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvi i limiti di reddito di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza. Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio comunale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché gli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti impositivi.
 5. I soggetti\nnuclei familiari che in sede di istanza, non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito complessivo inferiore all'importo annuo di *euro 2.000,00* , vengono convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di euro 180,00.
 6. Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al precedente comma dovessero derivare evidenti e comprovate anomalie o situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe a seguito di opposizione, opportunamente documentata, da parte del soggetto interessato, *secondo le normative di legge in vigore*".

ART. 8

MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.
2. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione o, certificazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso, concernente:
 - a) la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure il godimento del domicilio di soccorso se necessario ed ove quest'ultimo non dipenda dalla residenza o dalla temporanea dimora nel Comune.
 - b) la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
 - c) la situazione reddituale di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare, ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonché di beni immobili, esclusa la casa di proprietà in cui il richiedente abita;
 - d) ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;
 - e) l'obbligo della dichiarazione dei redditi, il possesso dei Mod. 201 o 101 e/o condizione di disoccupazione e *inoccupazione*, relativa a tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare;
 - f) frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;
 - g) qualsiasi altra evenienza ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (canone di locazione, bollette ENEL o altri gestori di energia elettrica, TELECOM, GAS .) secondo le indicazioni riportate nell'apposito modello di istanza fornito dall'Amministrazione Comunale.
3. Qualora sussistano, da parte dell'Ufficio, valide ragioni per ritenere incomplete o inesatte le dichiarazioni allegate all'istanza, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 403 del 20.10.98 art. 1 - comma 2° - e art. 11, l'Ufficio procede ad effettuare opportuni controlli.
4. Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termini del presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti.
5. L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dall'ufficio/servizio di assistenza economica.

CAPO II
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA
ECONOMICA STRAORDINARIA

ART. 9
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. L'assistenza economica STRAORDINARIA, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni imprevedute ed eccezionali che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dall'Assessorato Servizi Sociali, con il supporto della competente Unità Operativa. Tali situazioni devono concernere:
 - a) condizioni patologiche particolarmente gravi o non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazione di protesi (con esclusione delle protesi dentarie).
 - b) improvvisa perdita dell' alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dal-1^a autorità competente;
 - c) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
 - d) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
 - e) grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.
2. I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

ART. 10
DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

A - Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche, (art. 9 - 1° comma - lettera "a")

1. I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "a" - 1° comma del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando oltre alla documentazione indicata al precedente articolo 8), certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute, e una dichiarazione con la quale il richiedente attesti di non aver presentato analoga istanza all'ASP o ad altro ente di competenza.
2. Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute, documentate in originale, e in ogni caso fino ad una cifra massima annua di *euro 3.000,00*.
3. Nella fattispecie si prescinde dalla condizione di disoccupazione ma non dal possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione, e si individua come reddito base quello dell'intero nucleo familiare corrispondente al triplo del minimo vitale calcolato sulla base del minimo pensionistico INPS annualmente rivalutato. Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso fino al 70%, e comunque fino ad un massimo di *euro 50,00* mensili, del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempreché si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti e rilasciate da farmacie regolarmente autorizzate.

B - Contributo straordinario per ospitalità\contributo straordinario per perdita dell'alloggio, (art. 9 - 1° comma - lettera "b")

4. I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "b" - 1° comma del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando oltre alla documentazione indicata al precedente art. 8), valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.
5. Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio - familiare, potrà proporre:
 - a) il contributo straordinario\ospitalità a carico del Comune;
 - b) il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio;
- 5a) Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera a soggiace alla seguente disciplina:
 - L'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione alloggiativa. Essa di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a giorni 15.
 - Il protrarsi dell'ospitalità oltre giorni 15, e comunque per un periodo massimo di 90 giorni non consentirà al soggetto\nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio previsto dal successivo comma né del contributo per l'assistenza abitativa previsto all'art. 16 del presente regolamento .
6. Il Contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui alla precedente lettera b soggiace alle seguenti condizioni:
 - viene determinato, su proposta del servizio sociale, ove non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di *euro 1.000,00* annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute/fatture in originale. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare una volta e mezzo il minimo vitale.
 - Il contributo stesso è alternativo sia al contributo per l'assistenza abitativa disciplinato dal successivo art. 16 che al contributo/ospitalità a carico del Comune di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora tale ospitalità si protragga per un periodo superiore a giorni quindici.

C - Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso, abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale, (art. 9 - 1 ° comma - lettera "c").

7. I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando oltre alla documentazione di cui al citato art. 8, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia, a condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.
8. Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di *euro 1.000,00*; e un massimo di *euro 1.500,00*, tenendo conto, a tal fine del carico familiare ed applicando in particolare l'aumento di *euro 70,00* per ogni familiare a carico sempre nel rispetto del suddetto limite massimo di intervento e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi il triplo del minimo vitale.

D - Contributo straordinario a seguito di dimissioni dalle unità operative Aziende Ospedaliere o da Case di Cura convenzionate o da Centri di Cura e Riabilitazione pubblici o privati convenzionati, (art. 9-1° comma - lettera "d")

9. I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando oltre alla documentazione di cui al precedente art. 8), idonea documentazione, di data non anteriore a *giorni 180*, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
10. Il contributo - che è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'Assistenza Economica Straordinaria disciplinata al punto a) del presente articolo, viene determinato in una cifra massima pari *ad euro 1.000,00*, tenuto conto anche degli eventuali componenti a carico, ossia senza alcuna possibilità di maggiorazione in relazione al carico familiare e a condizione che il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

E - Contributo straordinario per sostegno economico in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap, (art. 6 - 1 ° comma lettera "e")

11. Il contributo straordinario previsto dal precedente art. 9 -1° comma sub lettera "e" - che è comunque alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitativa e al servizio di aiuto domestico, va determinato in relazione alla situazione familiare dell'assistito entro il limite massimo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.
12. Per poter accedere al beneficio di cui al precedente comma il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l'importo di *euro 12.000,00* aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART. 11

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA URGENTE O DI EMERGENZA

1. Per far fronte ad esigenze particolari urgenti o di emergenza, il Sindaco può disporre, su richiesta dell'interessato, debitamente verificata dall'ufficio dei Servizi Sociali, oppure a seguito di specifica proposta di tale ufficio o di strutture pubbliche competenti in materia, l'erogazione di un contributo straordinario da determinare, entro il limite di euro 300,00 non ripetibili nello stesso anno finanziario' in relazione al motivo del bisogno e alla composizione del nucleo familiare e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 5 della L.R. n° 1/1979.
2. Nel contesto dell'istanza, finalizzata alla concessione del contributo straordinario ed urgente l'interessato dovrà:
 - esplicitare le particolari^ esigenze assistenziali e i motivi di urgenza adottati a sostegno della richiesta, comprovandoli ove possibile, con idonea documentazione;
 - dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare allegando il relativo certificato di famiglia o dichiarazione equivalente;
 - esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare, da dimostrare mediante esibizione della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.

Tenuto conto dei motivi dell'urgenza le certificazioni di cui sopra possono essere rese mediante una dichiarazione ai sensi di legge.

3. Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente si prescinde da particolari limiti di reddito a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente.
4. L'intervento assistenziale urgente di cui al precedente comma viene attuato mediante disposizione di competenza del Sindaco, al quale, tuttavia, è data facoltà di conferire specifica delega all'Assessore al ramo. Nel provvedimento concessivo del contributo si deve, comunque, riconoscere che quest'ultimo è stato accordato osservando i criteri e le modalità previsti dal presente articolo.
5. Per le finalità previste dai precedenti commi e sempre nel rispetto del limite finanziario generale prescritto dall'art. 5 della L.R. n° 1/1979 può essere istituito in favore dell'economista comunale apposito fondo speciale mediante adeguata anticipazione raggugliata al fabbisogno previsto per un trimestre. Tale anticipazione, in relazione al capitolo del bilancio di riferimento, sarà annualmente determinata ed attivata con apposito provvedimento. Alla scadenza del trimestre, o ad esaurimento del fondo anticipato, qualora ciò avvenga prima della scadenza del trimestre, l'economista trasmetterà documentato rendiconto della somma spesa. Tale rendiconto sarà sottoposto all'approvazione del competente organo dell'ente, con conseguente emissione di mandato di pagamento a reintegro dell'anticipazione trimestrale, al fine di ripristinare la prefissata disponibilità.

ART. 12
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE
FUNERARIE DEGLI INDIGENTI

1. Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'amministrazione comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.
2. L'ufficio ogni due anni, dovrà provvedere ad invitare le agenzie funebri che operano nel territorio di Erice - Trapani, affinché presentino una loro offerta per il servizio funerario descritto al comma precedente. La migliore offerta sarà quella tenuta in conto per l'affidamento del servizio di che trattasi.

CAPO III
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA
ECONOMICA PERIODICA E CONTINUATIVA

ART. 13
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. L'amministrazione comunale al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale può accordare l'assistenza economica continuativa, nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale".
2. L'assistenza economica continuativa può essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) Residenza / domicilio di soccorso, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 ;
 - b) mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale;
 - c) mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà, fatta salva l'azione di rivalsa dell'Ente nei confronti di questi soggetti.

ART. 14
LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE
DELL'ASSISTENZA CONTINUATIVA

1. Ai fini della quantificazione del minimo vitale e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento ai criteri riportati all'art. 7 del presente regolamento.
2. L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque ai limiti e alle condizioni sotto specificati:
 - a) ai soggetti richiedenti che siano, per età e per condizioni fisiche idonei all'attività lavorativa, sarà proposta preventivamente l'erogazione di un assegno economico per servizi a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15.
 - b) L'assistenza economica sarà data con carattere di priorità ai nuclei orfanili richiedenti aventi i requisiti indicati nel regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 10.05.1975 (ex E.N.A.O.L.I.), in conformità con le norme dettate dal presente regolamento.
 - c) In deroga a qualsiasi disposizione del presente regolamento al nucleo orfanile è concesso un contributo straordinario "UNA TANTUM" al verificarsi del decesso di uno dei genitori: *euro 600,00* con l'aggiunta di *euro 300,00* per ogni orfano oltre il primo. Gli importi saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
 - d) Agli aventi diritto ai sensi dei rimanenti enti soppressi ex D.P.R. 245/85 saranno accordati contributi in conformità con le norme dettate dal presente regolamento.

- e) Il contributo corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà. In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
 - f) In sede di istruttoria delle istanze sarà accordata priorità, su proposta del servizio sociale comunale, ai casi di maggiore disagio economico, in relazione ai quali, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera "e", può essere concessa l'intera quota di contributo occorrente per il conseguimento del minimo vitale.
3. In relazione alle previsioni di cui alle precedenti lettere "e" e "f" il Consiglio Comunale annualmente potrà dettare specifici indirizzi ai fini della concessione del contributo per il minimo vitale, stabilendo eventuali criteri di priorità e di entità del contributo con riferimento ai redditi dei richiedenti.

ART. 15 L'ASSEGNO ECONOMICO PER I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'Amministrazione Comunale può intervenire a sostegno dei cittadini con disagio socio-economico anche attraverso la predisposizione di progetti obiettivo volti ad impegnare gli stessi in servizi di pubblica utilità, promuovendo, pertanto, soluzioni che consentono di tenere occupati soggetti beneficiari di un contributo senza creare assuefazioni a facili soluzioni, di comoda disoccupazione e scoraggiando i soggetti parzialmente occupati a ricorrere alle forme di contributo di che trattasi.

Il Responsabile del Settore Servizi sociali, entro il mese di Ottobre di ogni anno, a seguito di apposita conferenza di servizio fra i Responsabili dei Settori dell'Ente, acquisirà per iscritto le richieste dei singoli Responsabili, secondo le esigenze settoriali, per la definizione della programmazione annuale da inserire nel piano economico dei servizi previsti dalla L.R. n.22/1986 per l'anno successivo.

A tal fine, le richieste dovranno specificare il numero di unità richieste, i servizi richiesti nell'ambito di quelli di seguito previsti, il periodo di impiego.

I soggetti beneficiari saranno impegnati nei seguenti servizi:

1. Prestazioni di assistenza davanti le strutture scolastiche
2. Custodia, tutela e manutenzione esterna di immobili comunali di cui il Comune abbia disponibilità o del verde pubblico
3. Servizi ausiliari
4. Servizi di manutenzione ordinaria stradale urbana

La suddetta elencazione stabilisce l'ordine di priorità tra i servizi individuati a cui dovrà attenersi il Responsabile del Settore Servizi Sociali.

L'accesso a tale beneficio viene concesso ai cittadini che, avendone fatto richiesta su apposito modello di domanda fornito dall'Ente, (vedi allegato '1' hanno i seguenti requisiti:

- ✓ Residenza nel Comune di Erice da almeno un anno;
- ✓ Disagio economico accertato tramite idonea documentazione, equivalente al possesso di un reddito complessivo familiare percepito inferiore al minimo vitale;
- ✓ Assenza di patologie e/o di condizione di salute che ostano lo svolgimento delle attività e/o servizi di cui sopra, comprovata dal certificato sanitario rilasciato dal medico di base.

I cittadini possono accedere al beneficio di cui trattasi per un trimestre nell'arco di un anno al fine di scoraggiare l'assuefazione a facili soluzioni e di comoda disoccupazione.

Nell'ipotesi in cui il periodo di utilizzo trimestrale al servizio di pubblica utilità si concluda in un anno successivo, l'anno di riferimento, di cui al comma precedente, deve ritenersi quello di avvio del progetto.

I soggetti ammessi al beneficio stipuleranno con l'Amministrazione comunale apposito protocollo (vedi allegato2) nel quale dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che:

- tale attività ha natura puramente "occasionale", non soggetta a IVA, resa esclusivamente in favore della collettività;
- tale attività non potrà, in nessun caso, assumere carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- il relativo beneficio economico si colloca nelle forme e nelle finalità assistenziali di cui al presente regolamento;

I soggetti inseriti nei progetti obiettivo, verranno:

- impegnati per un trimestre nell'arco di un anno;
- impegnati per n.15 ore complessive settimanali;

-assicurati con apposita polizza contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi (il costo della polizza è a carico dell'Amministrazione comunale);

-compensati con un assegno economico pari al monte ore mensile effettivamente lavorato (il monte ore è desunto dal foglio di presenza), per un importo di € 6,00/1h (tale somma è soggetta ad un adeguamento annuale ISTAT - indice FOI);

Al termine dell'esame e dell'istruttoria delle istanze, l'Ufficio delle Politiche Sociali redigerà apposita graduatoria generale annuale, tenuto conto del "reddito familiare effettivamente percepito" e del "Minimo vitale" previsto per legge e riferito all'intero nucleo familiare. Sarà data precedenza, a parità di bisogno, al nucleo familiare con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al soggetto più anziano.

Gli utenti da avviare annualmente ai servizi di pubblica utilità saranno attinti dalla predetta graduatoria e secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Tale graduatoria, in cui verranno inseriti tutti gli aventi diritto, sarà unica e verrà utilizzata a scorrimento degli aventi diritto fino ad esaurimento.

Qualora nell'arco dell'anno tale graduatoria non venisse esaurita, la stessa verrà automaticamente utilizzata nell'anno successivo fino ad esaurimento. Pertanto, le procedure per la nuova graduatoria saranno avviate dal Settore competente solo ad esaurimento della graduatoria dell'anno precedente.

Se si dovesse verificare che il progetto parta a fine anno e si concluda nei primi mesi dell'anno successivo, l'incarico deve essere considerato relativo all'anno precedente.

Per tutto ciò che concerne l'istruttoria e non previsto dal presente articolo si rimanda alle disposizioni contenute al titolo II "Disposizioni organizzative e procedurali" del Regolamento di che trattasi.

Qualora il richiedente l'accesso al beneficio, a verifica della sua situazione, risultasse non idoneo allo svolgimento dell'attività il Servizio Sociale Professionale dell'Ente individuerà e coinvolgerà nel progetto quel componente dello stesso nucleo familiare avente i requisiti necessari.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare potrà essere accolta annualmente l'istanza di uno solo dei componenti purché maggiorenne, sempre che non siano stati concessi altri benefici nella forma di assistenza continuativa e non, da parte dell'Ente Comune.

Nell'ipotesi in cui il richiedente o il componente del nucleo familiare individuato si rifiuti formalmente (comunicandolo, cioè per iscritto all'Ufficio preposto) di svolgere l'attività lavorativa prevista dal progetto obiettivo, automaticamente questi rinuncia al beneficio economico per l'anno in cui ne ha fatto richiesta. Successivamente l'Ufficio delle Politiche Sociali scorrerà la graduatoria.

L'accettazione dell'attività lavorativa deve essere formalizzata dal soggetto per iscritto all'ufficio preposto.

ART. 16 ASSISTENZA ABITATIVA

1. L'Amministrazione Comunale al fine di consentire ai soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambiente di tipo familiare può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.
2. Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno in stato di bisogno, con reddito familiare complessivo non superiore alla pensione minima INPS, non proprietari di beni immobili, ad esclusione della casa in cui abitano, nè di beni mobili ad esclusione di quelli necessari per il lavoro e/o la deambulazione, che siano nella condizione di dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti secondo quanto specificato al precedente art.13 - 2° comma sub "c".
3. L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:
 - a) le spese per l'affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione come definito dalla normativa sull'equo canone e comunque fino ad un importo massimo mensile di *euro 100,00* ;
 - b) le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e comunque fino ad un importo massimo di euro 70,00 per ogni bimestre.
 - c) L'importo di cui al punto b) è elevato a euro 150,00 per i cittadini residenti sulla vetta.
4. Per favorire la permanenza degli anziani ultrasessantacinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, sempreché sussistano i requisiti di cui al precedente comma, l'Amministrazione può concedere un contributo economico finalizzato all'assistenza abitativa, entro i seguenti limiti:

a)	fitto (se il richiedente non è proprietario di beni immobili)	
	limite massimo mensile	€ 50,00
b)	canone acqua, telefono, gas, luce	
	limite massimo mensile complessivo	€ 60,00
c)	spese per allacciamenti utenze domestiche essenziali	€ 180,00
d)	spese ripittura\piccole riparazioni abitazione	
	limite massimo annuo	€ 600,00
5. Il contributo di cui ai precedenti commi, previa istanza al Sindaco corredata dalla documentazione prevista all'art. 8 comma 2°, oltre che da una dichiarazione di conformità delle copie del contratto di locazione e delle ricevute/fatture/bollette, verrà concesso per un periodo di mesi tre, rinnovabili su proposta motivata dell'ufficio di servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi annui. Per cittadini anziani ultrasessantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile, su proposta motivata del servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.

6. Per i cittadini portatori di handicap grave l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la normativa vigente in materia di edilizia economica e popolare.
7. Il contributo di assistenza abitativa, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 9 - 1° comma - sub lettera "a".

ART. 17
SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA
PER NUCLEI CON MINORI, DISABILI, ANZIANI A RISCHI
DI ISTITUZIONALIZZAZIONE O DIMESSI DA
STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Allo scopo favorire la permanenza ed eventualmente il rientro di minori, disabili, e anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione, e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.
2. Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione del programma degli interventi socio-assistenziali. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta del servizio sociale comunale, può essere concesso anche sotto forma di assegno personale.
3. Qualora, all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già deistituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al precedente comma.
4. Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata dalla documentazione indicata all'art. 8 del presente regolamento, i cittadini\nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno, il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo corrispondente una volta e mezzo il minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio\lungo.
5. L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a deistituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.
6. L'ammissione al servizio viene proposta dal servizio sociale comunale con un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata dell'ammissione al beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni -corsi di formazione etc), fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal 2° comma del presente articolo.
7. Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà mensilmente all'Ufficio Servizio Sociale. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio Servizi Sociali trasmette alla competente Commissione Consiliare l'elenco dei soggetti ammessi ai benefici di cui al presente articolo con allegate le copie delle relazioni di cui al 1° comma. E' facoltà del servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e\o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.
8. Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 punto a) del presente regolamento.

ART. 18
CONTRIBUTI IN FAVORE DI GESTANTI
NUBILI E RAGAZZE MADRI

1. Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti: stato civile nubile; oppure condizioni di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
 - a) residenza nel comune da almeno un anno;
 - b) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
 - c) stato di gravidanza dal 3° mese in poi debitamente certificato.
2. Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art.8 del presente regolamento e dai certificati o dichiarazioni comprovanti i requisiti specificati alle lettere A) e B) del precedente comma.

3. Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:
 - Alla data del parto per le gestanti nubili;
 - Al compimento del sedicesimo anno di età del figlio, per le ragazze madri.
4. L'ufficio trimestralmente provvedere a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.
5. L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
 - a) quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in convivenza;
 - b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - c) per emigrazione della richiedente;
 - d) quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
 - e) al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
 - f) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
 - g) a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici.
6. I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 9 - I° comma, sub lettera "a" del presente regolamento.
7. L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 4° comma del presente articolo.

CAPO IV ASSISTENZA ALLO STUDIO

ART. 19 ASSISTENZA AGLI STUDENTI BISOGNOSI MEDIANTE CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO

1. Qualora le agevolazioni economiche previste, con carattere di obbligatorietà e di uniformità di trattamento, dalle vigenti leggi per l'acquisto di libri di testo da parte degli studenti della scuola dell'obbligo non dovessero coprire l'intero costo dei libri di testo di cui gli studenti stessi sono tenuti a dotarsi, l'Amministrazione Comunale può disporre, la concessione in comodato di libro di testo in favore di studenti residenti nell'ambito del Comune le cui famiglie versano, per comprovate ragioni, in condizione di difficoltà economica.
2. L'intervento assistenziale di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) il responsabile dell'istituto scolastico dovrà rimettere al comune l'elenco degli studenti bisognosi che versano nelle condizioni sopra delineate, segnalando contestualmente i libri di testo da concedere in comodato e dichiarandosi disponibile a gestire il patrimonio librario che sarà costituito dal Comune ai fini del comodato stesso;
 - b) il servizio sociale comunale dovrà verificare lo stato di bisogno economico della famiglia degli studenti compresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a), escludendo in tale sede i nominativi degli studenti appartenenti a famiglie il cui disagio economico non è tale da precludere la possibilità di fare fronte all'acquisto dei libri di testo.

ART.20 PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRO TESTO A STUDENTI BISOGNOSI

1. In presenza delle condizioni previste dal precedente articolo, il Comune provvedere all'acquisto dei libri di testo segnalati dai responsabili degli istituti scolastici, con l'osservanza delle procedure previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di fornitura di beni;
2. I libri di testo acquistati dall'ente saranno assegnati ai responsabili degli istituti scolastici interessati secondo il fabbisogno dagli stessi segnalato ai sensi del precedente articolo ;
3. Gli stessi responsabili degli istituti scolastici provvederanno a concedere in comodato i libri di testo formanti oggetto dell'assistenza agli studenti bisognosi facendo sottoscrivere dichiarazione d'impegno a restituirli a conclusione dell'anno scolastico;
4. Il patrimonio librario costituito dal Comune resterà di proprietà dell'ente e sarà gestito dagli istituti scolastici interessati negli anni successivi per praticare altri interventi assistenziali con le stesse procedure originarie, salva restando la possibilità di

incrementare la dotazione libraria in caso di maggiore fabbisogno, di modifica o di aggiornamento dei libri di testo precedenti, di deterioramento dei libri originariamente forniti o per altre comprovate cause giustificative;

5. L'incremento della dotazione libraria verrà operato con l'osservanza delle procedure prescritte dal 1* comma del presente articolo;
6. I responsabili degli istituti scolastici interessati rispondono della corretta gestione della dotazione libraria loro affidata. A tal fine, contestualmente all'affidamento, rilasceranno al Comune formale dichiarazione con la quale assumono l'impegno di gestire la dotazione libraria stessa in conformità alle disposizioni del presente regolamento e di presentare al Comune, a conclusione di ogni anno scolastico l'inventario aggiornato di tutti i libri concessi in uso all'istituto scolastico per le finalità assistenziali di cui al presente articolo. L'eventuale inutilizzabilità dei libri di testo per deterioramento, smarrimento o per altre cause dovrà formare oggetto di apposito verbale che dovrà essere trasmesso in copia contestualmente alla richiesta del fabbisogno librario annuale;
7. Alla eventuale rilegatura dei libri a causa di deterioramento connesso con il loro uso provvedere il Comune a seguito di specifica segnalazione da parte dei responsabili degli istituti scolastici.

ART. 21
RESPONSABILITÀ' PROCEDIMENTALI PER GLI INTERVENTI
ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI STUDENTI

1. Per conseguire obiettivi di uniformità la responsabilità dei procedimenti relativi agli interventi assistenziali previsti in favore degli studenti bisognosi, dai precedenti articoli 19 e 20, è demandato al nucleo operativo preposto all'assistenza sociale;
2. Ove il procedimento comporti la valutazione di presupposti e/o di elementi informativi già acquisiti dal nucleo operativo preposto all'assistenza scolastica o che comunque competono a tale nucleo, il responsabile del procedimento di cui al primo comma avrà cura di acquisire i necessari ragguagli presso il servizio comunale di assistenza scolastica dando, successivamente, notizia a quest'ultimo delle agevolazioni concesse agli studenti appartenenti a famiglie bisognose.

TITOLO II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

ART. 22
FINANZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI

1. La competenza a programmare i servizi e gli interventi assistenziali, avuto anche riguardo al dettato della L.R. n° 22/1986, è demandata al Consiglio Comunale che vi provvede a seguito di regolare proposta di deliberazione formalizzata a termini di Statuto e/o di regolamento del Consiglio.
2. Tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie che il Comune può conseguire attraverso l'impiego di propri mezzi finanziari e dei finanziamenti statali e regionali acquisibili, in sede di predisposizione del programma annuale possono essere garantite tutte le tipologie degli interventi assistenziali previste dal presente regolamento oppure soltanto alcune di esse. Gli interventi assistenziali stessi verranno comunque contenuti entro i limiti finanziari fissati in sede di programmazione e corrispondenti alle risorse desumibili dal bilancio di previsione, come saranno dettagliate nel contesto del P.E.G., di competenza della Giunta.
3. La programmazione degli interventi socio-assistenziali da attuare con fondi regionali dovrà, comunque rispettare i tempi, le modalità i vincoli di destinazione settoriale delle risorse e gli indirizzi desumibili dalle specifiche leggi di finanziamento nonché le direttive formalmente impartite, con carattere di generalità, dal competente Assessorato Regionale.
4. I servizi e gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento che non rientrano, ai fini della copertura delle relative spese, nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, saranno finanziati, in sede programmatica con risorse proprie dell'ente o comunque utilizzabili per le specifiche finalità.
5. La gestione degli interventi assistenziali di cui al presente regolamento, ad eccezione degli interventi urgenti riservati alla competenza del Sindaco ai sensi dei precedenti artt. 11, 12 e resta subordinata all'esecutività della deliberazione programmatica prevista dal precedente comma 1.

ART. 23
COMPETENZE BUROCRATICHE

1. Gli adempimenti burocratici relativi alle pratiche di assistenza discendenti dall'attuazione del presente regolamento verranno espletati nell'ambito del settore "Servizi Sociali" dai dipendenti assegnati all'unità operativa competente per materia, nel rispetto delle qualifiche funzionali dei dipendenti stessi e sotto la diretta responsabilità del Capo Settore e del dirigente la suddetta unità operativa, cui compete la responsabilità del procedimento ai sensi della L.R. n. 10/1991.
2. L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali competono al servizio sociale comunale sotto la responsabilità dell'assistente sociale o del funzionario responsabile.
3. Per l'organizzazione dell'ufficio e per l'individuazione delle mansioni dei dipendenti si fa riferimento al regolamento organico con annessa pianta organica del personale e\o al regolamento di organizzazione dell'ente.

ART. 24
ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

1. Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di Servizio Sociale ha facoltà di avvalersi oltre che della relazione dell'assistente sociale anche delle informazioni dei vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.
2. Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.
3. Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare, saranno unificate ai fini istruttori.
4. Il procedimento amministrativo inerente alle pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia dalla L.R. n° 10/1991 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

ART. 25
PROVVEDIMENTO EROGATIVO DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

1. Nei casi in cui sussista a carico dell'ente l'obbligo, sancito da disposizioni di legge o regolamentari, di intraprendere il procedimento amministrativo a seguito di istanza o d'ufficio, il procedimento stesso deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Di norma ad ogni istanza posta in istruttoria deve seguire, al termine dell'attività istruttoria stessa, apposito provvedimento. E' però consentito di esitare più istanze mirate ad ottenere lo stesso tipo d'intervento assistenziale adottando un solo provvedimento a condizione che dal contesto dello stesso si evincano i seguenti elementi:
 - a) estremi dell'istanza e generalità del soggetto richiedente;
 - b) esito dell'istruttoria con riferimento alle singole istanze;
 - c) esplicitazione dei criteri e delle modalità di quantificazione di ogni singolo intervento assistenziale con riferimento alla normativa dettata dal presente regolamento e con specificazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali trattamenti differenziati.

ART. 26 EVENTUALE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

1. Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire di determinati trattamenti assistenziali, questa verrà predisposta dall' Ufficio servizio sociale, a conclusione della attività istruttoria, e sarà sottoscritta dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

ART. 27 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento, in relazione al disposto dell'art.15 - 1° comma sub lettera "b" della L.R. n°44/1991, appartiene alla Giunta Comunale, fatte salve le attribuzioni del Sindaco per gli interventi previsti dagli artt. 11, 12, del presente regolamento e le competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi del successivo articolo. In materia di assistenza economica e per tutti gli altri interventi assistenziali la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dei pareri prescritti dall'art.53 della legge n° 142/1990, " come recepita dalla L.R. n°48/1991 entro 15 giorni dalla sua presentazione.
2. Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di contributi in favore di soggetti/nuclei per i quali l'Ufficio del Servizio Sociale si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio di servizio sociale proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga, in tutto od in parte la proposta.
3. Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla Giunta per attivare diverse forme di assistenza, sarà riconosciuto, ai sensi dell'art.13 della L.R. n° 10/1991, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste, per ciascun intervento, dal presente regolamento.

ART. 28 COMPETENZE GESTIONALI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. Fermo restando la competenza del responsabile del servizio, individuato a norma dell'art. 2 - comma 3° - della legge n° 191/1998, all'adozione del provvedimento di liquidazione dell'impegno legittimamente assunto, gli atti di concessione o di autorizzazione verranno adottati dall'Organo competente individuato in conformità al Disposto dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n° 142 come modificato ed integrato con l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, quest'ultima recepita in Sicilia con L.R. 7 settembre 1998, n° 23, che affida agli organi elettivi dell'ente i compiti di indirizzo e controllo e ai dirigenti e/o responsabili dei servizi i compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.
2. Quando la competenza provvedimentale ricade sul responsabile del servizio, individuato con le modalità indicate nel superiore comma "1", questo vi provvede a mezzo di apposita determinazione , previa acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario del Comune.
3. Resta ferma la competenza dell'Organo elettivo dell'ente, allorché l'intervento presupponga attività discrezionale, e questa non sia già stata interamente esaurita o con atti generali o con l'adozione del piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del D.to L.vo n° 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per l'indicazione degli obiettivi amministrativi e l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi.

ART. 29 RICHIESTE DI RIESAME

1. I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio-assistenziali obbligatori dovranno essere notificati agli interessati nei modi di legge.

2. Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative dell'Organo competente con impugnativa del relativo provvedimento, secondo la normativa vigente in materia e secondo quanto sarà specificato nel dispositivo del provvedimento stesso ai sensi dell'art. 3 - 4 ° comma - della L.R. n° 10/1991.

3. L'Amministrazione Comunale, con il supporto del competente ufficio, prende in considerazione eventuali richieste di riesame di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di fatto e\o di diritto e della disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti assistiti.

ART. 30

SCHEDARIO DEI SOGGETTI ASSISTITI

1. L'ufficio preposto alle pratiche di assistenza economica avrà cura di istituire una scheda individuale dei soggetti assistiti nel cui contesto dovranno essere riportati tutti gli interventi assistenziali attuati in favore del soggetto cui la scheda si riferisce.
2. Lo schedario, costituito dalle schede individuali di cui al precedente comma, dovrà essere costantemente aggiornato in modo da consentire l'esatta rilevazione degli interventi contributivi e di ogni altra forma di assistenza in favore del titolare della scheda, con specificazione dei provvedimenti adottati a tal fine dall'Amministrazione.
3. Le schede e lo schedario previsti dai precedenti commi potranno essere redatti su supporti magnetici e formeranno oggetto di apposito servizio informatizzato dell'ente.

ART. 31

AGGIORNAMENTO PARAMETRI ECONOMICI E CONTRIBUTIVI

1. I parametri economici degli interventi assistenziali, gli indici reddituali e i limiti di contribuzione specificati nel presente regolamento saranno aggiornati, in base agli indici di incremento ufficiali pubblicati dall'ISTAT, con deliberazione della Giunta Comunale - riferita alle, singole fattispecie.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione prevista dal precedente comma, pur in presenza di incrementi pubblicati dall'ISTAT, s'intendono confermati gli elementi economici risultanti dal presente regolamento, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento approvato.

ART. 32

RIFERIMENTI NELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE DI TIPO ASSISTENZIALE

1. I dati anagrafici dei soggetti cui sono concessi contributi e provvidenze economiche secondo le previsioni normative del presente regolamento, saranno riportati nell'albo comunale prescritto dall'art. 22 della legge 412/1991.
2. L'albo di cui al precedente comma è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario e deve essere aggiornato entro il 30 Aprile di ogni anno.
3. Nel contesto dell'albo, oltre alle generalità dei soggetti assistiti saranno specificati i seguenti elementi:
 - finalità del contributo stesso
 - entità del contributo o dell'intervento assistenziale
 - la disposizione legislativa e\o regolamentare in base alla quale è stato concesso il contributo

- gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento contributivo\assistenziale.
4. Gli adempimenti d'ufficio, occorrenti per la predisposizione e per l'aggiornamento dell'albo, limitatamente agli interventi contributivi socio-assistenziali, competono al responsabile del relativo servizio che è tenuto a trasmettere i dati di sua competenza all'ufficio cui risulta demandata la definizione dell'albo nel suo complesso, salva restando la possibilità di provvedere "di concerto".
5. L'Albo sarà depositato presso l'Ufficio dei Servizi socio-assistenziali e, ove compatibile con le limitazioni imposte dalla legge 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modifiche ed integrazioni, per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, sarà ammesso alla visione di chi ne dimostra di averne interesse. Tale deposito sarà reso noto con apposito avviso da affiggere all'Albo Comunale per trenta giorni consecutivi.

T I T O L O III
DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA

ART. 33
AZIONE DI RIVALSA

1. Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente, previsti dagli artt. 11-12-13-16-18 del presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al MINIMO VITALE, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del vigente codice civile, fatta salva l'eccezione di cui all'art.4 - 3° comma - del presente regolamento ove tale richiesta di rimborso non possa essere obiettivamente esperita.
2. Per conseguire il recupero totale o parziale, delle spese di cui al precedente comma sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa dettata dagli artt. 75 ed 80 della legge n° 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata dall'art. 68 della L.R. n° 22 del 1986, salvo che non sia stata regolarmente accertata, da parte dell'ufficio dei servizi sociali, l'inesistenza di soggetti "obbligati agli alimenti" ai sensi dello stesso art. 433 del codice civile.
3. L'evenienza di cui ai precedenti commi formerà oggetto di specificazione nel contesto del provvedimento con cui si dispone l'erogazione del servizio in favore dell'utente.

ART. 34
SOGGETTI OBBLIGATI AL RIMBORSO

1. L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68 -4° comma della L.R. n° 22/1986 sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati (secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile) il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'I.R.P.E.F., maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di ' accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.
2. L'azione di rivalsa sarà attivata con carattere di precedenza, per ragioni di economia procedurale e temporale, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale.
3. Ove l'esperimento di rivalsa previsto dal precedente comma dovesse rivelarsi totalmente infruttuoso sarà attivata analogo azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero limitatamente agli obblighi alimentari e con l'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.

ART. 35
DOCUMENTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI OBBLIGATI

1. Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attivata la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'ufficio di assistenza, la documentazione sotto specificata:
 - a) certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela e/o per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno a carico del capo famiglia;
 - b) documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti ove la compartecipazione al costo da parte dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle spese ammissibili al rimborso.
 - c) eventuali atti contrattuali od obbligazionari, giuridicamente e fiscalmente regolari, da cui risulti che i soggetti obbligati hanno stabilito contenuto e modalità di esecuzione degli oneri incombenti sugli stessi soggetti obbligati anche in difformità all'ordine previsto dall' art.433 del codice civile.
 - d) documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a)e b), costituita dalle dichiarazioni o dai modelli ufficiali dei redditi e la dichiarazione circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.
2. Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuato in relazione al precedente comma concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi i redditi, utili ai fini dell'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta e al netto della quota di aggiunta di famiglia.

ART. 36
ENTITÀ' DELLA RIVALSA

1. L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato, ad eccezione del beneficio di assistenza abitativa in favore degli anziani previsto dal precedente art. 16 - comma 2 -in relazione al quale l'azione di rivalsa dovrà essere attivata fino alla concorrenza del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e fino alla concorrenza del 65% se parzialmente autosufficiente o non autosufficiente, in conformità al Decreto dell'Assessorato Regionale EE.LL. n° 137 del 14.4.1988.

ART. 37
CRITERI PROCEDURALI PER L'ESERCIZIO
DELL'AZIONE DI RIVALSA

1. L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da inoltrare, per il tramite del servizio postale di Stato, ai soggetti obbligati, secondo l'ordine di cui al precedente articolo 39 e contenente, comunque, l'esatta specificazione del costo delle prestazioni assistenziali soggette a rimborso.
2. Qualora, nell'ambito dello stesso grado più persone fossero tenute al rimborso, nella relativa lettera dovrà essere specificato che gli stessi vengono chiamati in concorso proporzionando l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun soggetto obbligato e al carico familiare di rispettiva pertinenza.
3. Nel caso in cui i soggetti obbligati di grado anteriore non fossero in grado di rimborsare, parzialmente o totalmente, la spesa sostenuta dal Comune, la procedura di rivalsa dovrà essere attivata nei confronti dei soggetti di grado posteriore.
4. Ove i soggetti obbligati non rispondono all'invito di rimborso o in caso di disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune, gli atti saranno trasmessi, a cura del responsabile del servizio, all'autorità giudiziaria competente per le conseguenziali determinazioni in relazione alla normativa vigente in materia di somministrazione degli alimenti .
5. L'instaurarsi della procedura per il recupero della somma in via legale non comporta, comunque, alcuna interruzione degli interventi assistenziali finalizzati a garantire le condizioni essenziali di vita del soggetto interessato.

T I T O L O I V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 38
DISCIPLINA RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE CONCESSI

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato, ed in unica soluzione, le somme acquisite fermo restando che tale evenienza in relazione al disposto dell'art.496 del Codice Penale, sarà resa nota alla competente autorità giudiziaria.
2. Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento stesso.
3. Per l'eventuale restituzione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi l'A.C. attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 39
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Rientra nei poteri del Consiglio Comunale, determinare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento.
2. E' altresì nel potere del Consiglio Comunale, in presenza di eventi eccezionali o calamitosi che richiedano interventi urgentissimi, autorizzare deroghe al presente regolamento su conforme proposta dell'ufficio dei servizi sociali o, comunque a seguito di istanze debitamente confermate dal suddetto ufficio.

ART. 40
**PUBBLICITÀ' DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ' DI EROGAZIONE
DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

1. I criteri e le modalità di erogazione dei trattamenti di assistenza disciplinati dal presente regolamento saranno resi pubblici, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 10/1991, oltre che con la pubblicazione prevista dal successivo articolo 49, mediante avvisi pubblici da affiggere nella Sede Comunale, nei locali dell'ufficio "Servizi Sociali" nonché in quelli delle Delegazioni Municipali.

ART. 41
RINVIO - INTERPRETAZIONE DI CASI E DI NORME

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.
2. Per l'interpretazione di fattispecie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato Regionale EE.LL., fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per l'interpretazione autentica delle norme del presente regolamento.

ART. 42
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI PRECEDENTI**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del competente organo di controllo e previa pubblicazione ai sensi dell'art. 157 dello Statuto Comunale. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il corpo organico di norme, dettate sulla stessa materia, dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n._____ del_____ esecutiva ai sensi di legge.